34404.2



ORIGINALE,

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -

Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -

Dott. FRANCESCO M. CIRILLO - Consigliere -

Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -

CIVILE P.A.

RESPONSABILITÀ'

Oggetto

dunanza del 21/09/3022 — (:(:

R.G.N. 26830/3119

Rcp

ez Ce *C* 4

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso r.g. n. 26830/2019 proposto da:

(omissis) domiciliato in (omissis) presso lo studio

dell'avv.to (omissis) he lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore*, elett.te domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALI. DILLO STATO, che la rappresenta e difende *ope legis*;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 824/2019 della CORTE DI APPELLO DI ROMA depositata il 06.02.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI



Rilevato che,

con sentenza resa in data 6/2/2019, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che rileva in questa sede, ha disatteso la domanda proposta da (omissio)

per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento del danno da tardiva trasposizione di direttiva comunitaria in relazione alla mancata remunerazione del ricorrente in ragione dell'avvenuta frequentazione del corso di specializzazione universitaria in 'Igiene e medicina preventiva' frequentato dall'anno accademico 1990/91 all'anno accademico 1993/94;

n mndamentg dello decisione assunta, la corte torritoriate ha evldenziato come Il corso di specializzazione in 'Igiene e medicina preventiva' non fosse incluso negli elenchi previsti dalla disciplina comunitaria ai fini della remunerazione dei relativi frequentanti, non avendo peraltro il ricorrente fornito la prova del carattere comune di tale scuola di specializzazione a due o più Stati membri: condizione, quest'ultima, in ipotesi idonea a legittimare in ogni caso la rivendicata remunerazione;

avverso la sentenza del giudice d'appello, (omissis) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione;

la Presidenza del Consiglio dei ministri resiste con controricorso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depositato conclusioni scritte;

considerato che,

con l'unico motivo d'impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975; dell'art. 5 della direttiva 75/363/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975; dell'art. 4 della direttiva 89/549/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989; dell'art. 1 del d.lgs. n. 257/91; dell'art. 1 del d.m. 31 ottobre 1991; dell'art. 7

della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993; degli artt. 2 e 8 del d.m. 31 ottobre 1993 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come la specializzazione in 'Igiene e medicina preventiva' conseguito dal Taurisano fosse pacificamente riconosciuta da diversi paesi dell'Unione Europea, come già attestato dalla giurisprudenza di legittimità del nostro paese, con la conseguente integrazione del presupposto previsto dall'art. 7 n. 2 della direttiva CEE 75/362 che riconosce il diritto al conseguimento dell'equo compenso ai medici che hanno conseguito una specializzazione riconosciuta in due o più Stati membri;

il motivo è fondato;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato indirizzo fatto proprio da questa Corte, il corso di specializzazione in "Igiene e Medicina preventiva" corrisponde al corso denominato "Community Medicine" istituito in altri stati membri e, come tale, dà diritto alla remunerazione prevista dalle direttive per la sua frequenza (si vedano, in particolare: Sez. U, Sentenza n. 29345 del 16/12/2008, Rv. 605944 - 01; Sez. U, Sentenza n. 13909 del 24/06/2011, Rv. 617754 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 28/10/2016, Rv. 642960 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13760 del 31/05/2018, Rv. 648800 - 01; di recente, ancora: Sez. 3, Ordinanza n. 39424 del 13/12/2021, non massimataP 0)_{Th}lut (for Ve'') con propiorituno chiarire Che la specializzazione in "Igiene e Medicina"

realtà del tutto corrispondente alla specializzazione denominata "Community medicine", espressamente prevista, come categoria generale (sebbene non oggetto di traduzione in lingua italiana), dall'art. 7 della direttiva 75/362 (sulla questione, valgono comunque le osservazioni che si faranno in prosieguo anche per la specializzazione in "Medicina del Lavoro/Occupational Medicine", cui si fa quindi rinvio, per quanto occorra);

per il corso di specializzazione in "Medicina del Lavoro" ("Occupational Medicine") si impongono delle differenti considerazioni. Si tratta,

infatti, di un corso di specializzazione che, nelle direttive e nelle relative traduzioni, si presenta in una situazione peculiare, analoga a quella del corso in "Igiene e Medicina Preventiva" ("Community Medicine"): si tratta delle uniche due categorie di corsi di specializzazione che, nella direttiva 75/362, sono indicate all'art. 7 con la denominazione in inglese, non tradotta nella versione italiana. Il punto richiede un chiarimento. L'art. 7 della direttiva 75/362, che indica una serie di corsi di specializzazione istituiti in almeno due stati membri, è formulato con l'indicazione di una serie di 'categorie' di specializzazioni per le quali vengono specificate le denominazioni esistenti nei vari paesi che hanno istituito corsi corrispondenti a ciascuna categoria. Naturalmente, non per tutte le 'categorie' di specializzazione sono indicati corsi istituiti in tutti i paesi membri, dovendo trattarsi di corsi istituiti in almeno due paesi membri (per alcune categorie, dunque, ne sono indicati più di due; per altre categorie, ne sono indicati solo due);

orbene, secondo l'indirizzo di questa Corte, mentre i corsi istituiti in uno dei paesi membri ed esattamente corrispondenti alle denominazioni elencate nella direttiva danno senz'altro diritto alla remunerazione adeguata, senza necessità di accertamenti di fatto (si tratta, quindi, in sostanza, di una questione di mero diritto), i corsi istituiti in altri paesi ed equipollenti a quelli specificamente indicati e rientranti nelle categorie elencate nella direttiva danno anch'essi diritto alla remunerazione adeguata, ma in tal caso va allegata e dimostrata in fatto l'equipollenza (si tratta, come già chiarito, di una questione di diritto che richiede anche accertamenti di fatto). Nella versione italiana della direttiva 75/362, le denominazioni delle varie 'categorie' di specializzazione sono tradotte in italiano, mentre sono indicate in lingua originale le varie denominazioni dei corsi istituiti nei singoli paesi e rientranti in ciascuna categoria;

non si è mai dubitato e deve ribadirsi, peraltro, che anche l'eventuale corso di specializzazione istituito in Italia con una denominazione corrispondente a quella della 'categoria' inclusa nell'art. 7 (cioè esattamente e totalmente coincidente con la denominazione della 'categoria') dà diritto alla remunerazione adeguata, senza necessità di verifica dell'equipollenza e, dunque, sulla base di una valutazione di mero diritto, senza necessità di accertamenti di fatto (ciò anche quando nella direttiva non siano indicati specifici corsi istituiti in Italia con quella denominazione):

per maggiore chiarezza, a mero titolo di esempio, può considerarsi la categoria di specializzazione denominata "Immunology" (nella versione inglese della direttiva); si tratta di una 'categoria' di specializzazione indicata all'art. 7 e nell'ambito della quale sono indicati corsi istituiti in alcune nazioni (tra cui non vi è l'Italia; sono indicati solo i corsi istituiti in Irlanda e nel Regno Unito, denominati rispettivamente "clinica! immunology" e "immunology"). La categoria di specializzazione è indicata nella versione italiana della direttiva con la traduzione italiana "Immunologia" (mentre i due corsi rientranti nella suddetta categoria, istituiti in Irlanda e nel Regno Unito, sono indicati anche nella versione italiana con le loro denominazioni in lingua inglese). Altrettanto avviene per tutte le altre 'categorie' di specializzazioni (muta, peraltro, per ciascuna categoria, l'indicazione dei corsi rientranti in essa e istituiti nei singoli paesi, che possono essere più di due e possono o meno comprendere corsi istituiti in Italia). Esclusivamente per due categorie, peraltro, cioè per la categoria "Occupational Medicine" e per la categoria "Community Medicine", non vi è la traduzione della denominazione nella versione italiana della direttiva. Va peraltro osservato che la versione italiana della direttiva 93/16 (che ha carattere meramente compilativo, non innovativo), reca, a fianco della denominazione di categoria "Community Medicine", in parentesi, l'indicazione/traduzione delle denominazione in italiano, come "Igiene e Medicina Preventiva", mentre per la categoria "Occupational Medicine" (che è indicata sempre in inglese nella versione originale), non solo vi è la traduzione della denominazione in italiano, come "Medicina del Lavoro", ma è indicato anche un corso istituito in Italia con identica denominazione;

secondo questa Corte, dovendo confermarsi l'orientamento favorevole a ritenere corrispondenti ai corsi indicati nelle direttive (e non meramente equipollenti) quelli istituiti nel nostro paese che hanno denominazione del tutto coincidente con una delle 'categorie' indicate
nell'art. 7, deve ritenersi che anche per i corsi di specializzazione in
"Igiene e Medicina Preventiva" e in "Medicina del Lavoro" si ponga una
questione di corrispondenza (e quindi una questione di mero diritto) e
non di equipollenza (e quindi di diritto e di fatto);

la circostanza di fatto della omessa traduzione in italiano di queste sole due 'categorie' di specializzazione, tra tutte quelle previste dall'art. 7 della Direttiva 362/75 finirebbe, al contrario, per alterare il paritario trattamento dei medici che hanno frequentato corsi corrispondenti alle suddette categorie;

in altri termini, una circostanza relativa alla mera traduzione in italiano del testo originale della direttiva finirebbe, inammissibilmente, per avere effetti rilevanti sulla interpretazione giuridica del contenuto oggettivo e normativo delle relative disposizioni;

d'altra parte, a riprova di quanto appena osservato, è opportuno anche considerare che la direttiva 362/75 impone all'Italia di riconoscere il titolo di specialista al medico inglese il quale abbia conseguito nel suo Paese la specializzazione in "Community Medicine" o in "Occupational Medicine" ed è evidente che il titolo di specializzazione che gli va riconosciuto deve essere quello corrispondente alla relativa 'categoria' di specializzazione, che non potrà che essere, quindi, rispettivamente quello in "Igiene e Medicina Preventiva" e in "Medicina del Lavoro"; in caso contrario il riconoscimento perderebbe del tutto la sua utilità pratica;

le considerazioni che precedono inducono pertanto ad affermare che le specializzazioni italiane denominate "Igiene e Medicina Preventiva" e "Medicina del Lavoro" sono del tutto corrispondenti (e non meramente equipollenti) alle "categorie" di specializzazione denominate "Community Medicine" e "Occupational Medicine", incluse nell'art. 7 della direttiva 75/362 (di cui costituiscono la mera traduzione in italiano); di conseguenza, la frequenza dei relativi corsi dà, per ciò solo, diritto all'adeguata remunerazione prevista dalle direttive europee, sulla base di un accertamento che ha natura di mero diritto, senza necessità di alcun ulteriore accertamento in fatto dell'equipollenza con altre categorie o altri corsi di specializzazione inclusi nelle direttive e/o istituiti in almeno due paesi membri»;

nel caso di specie, la decisione impugnata, nella parte in cui ha escluso il diritto del (omissis) al conseguimento della dovuta remunerazione per l'avvenuta frequentazione del corso di specializzazione in 'Igiene e medicina preventiva', deve ritenersi errata:

sulla base di tali premesse, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.O.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 21/9/2022.

DEPOSITATO IN CAN

oggi[,]

rran Adunanza del 21 set

ANIA 2022 R.G. n. 26830/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri

Il Presidente